DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 marzo 1994

che autorizza il Regno dei Paesi Bassi ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di sementi di segale che non soddisfano ai requisiti della direttiva 66/402/CEE del Consiglio

(94/155/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali [1], modificata da ultimo dalla direttiva 93/2/CEE [2], in particolare l'articolo 17,

vista la richiesta presentata dai Paesi Bassi,

considerando che nei Paesi Bassi la produzione di sementi di segale corrispondenti ai requisiti della direttiva 66/402/CEE nel 1993 è stata deficitaria e non permette di sopperire all'approvvigionamento di tale paese;

considerando che è impossibile soddisfare il fabbisogno con sementi, provenienti da altri Stati membri o da paesi terzi, che siano conformi a tutte le condizioni stabilite dalla direttiva summenzionata;

considerando che occorre pertanto autorizzare i Paesi Bassi, fino al 31 marzo 1994, ad ammettere la commercializzazione di sementi di segale, soggette a requisiti meno rigorosi;

considerando che è inoltre opportuno autorizzare altri Stati membri che siano in grado di rifornire i Paesi Bassi con sementi non corrispondenti ai requisiti della suddetta direttiva ad ammettere la commercializzazione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi ed i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I Paesi Bassi sono autorizzati fino al 31 marzo 1994 ad ammettere la commercializzazione, sul loro territorio, di 400 t al massimo di sementi di segale (Secale Cereale L.) non rispondenti ai requisiti di cui all'allegato II della direttiva 66/402/CEE per quanto concerne la facoltà germinativa minima, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) la facoltà germinativa sia pari almeno all'80 % delle sementi pure;

b) l'etichetta ufficiale rechi le indicazioni « facoltà germinativa minima 80 % ».

Articolo 2

Gli altri Stati membri sono autorizzati ad ammettere, alle condizioni di cui all'articolo 1, la commercializzazione nel loro territorio di un massimo di 400 t di sementi di segale. L'etichetta ufficiale deve recare le indicazioni di cui all'articolo 1, lettera b).

Articolo 3

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 maggio 1994, i quantitativi di sementi commercializzati nel loro territorio ai sensi della presente decisione. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

[1] GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66.
[2] GU n. L 54 del 5. 3. 1993, pag. 20.